

L'artigianato bergamasco

NEWS

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 1 - Gennaio 2019 - anno LXX

**VARIE NOVITA'
IN TEMA DI LAVORO E
IN MATERIA FISCALE**

Con l'avvio del nuovo anno e con l'approvazione della legge di stabilità 2019, evidenziamo alcune importanti novità

Con l'approvazione della Legge di stabilità 2019 e in seguito ad alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate analizziamo alcune modifiche salienti in tema di lavoro e in ambito fiscale. Unione Artigiani è sempre a disposizione dei propri associati per semplificare i molteplici aspetti burocratici di queste continue novità.



LAVORO

Legge di stabilità 2019:
principali novità

LAVORO



Agevolazione INAIL - modello OT24



FISCALE

Fatturazione elettronica:
regole per memorizzazione e consultazione

FISCALE



Importanti novità in materia fiscale



**VITA
ASSOCIATIVA**

Un'altra opera d'arte in dono all'Unione

**AMBIENTE E
SICUREZZA**



MUD 2019



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 1 - Gennaio 2019 - ANNO LXX
Chiuso in redazione il 25/01/2019

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel. 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

AGEVOLAZIONE INAIL - MODELLO OT24

A nalogamente al passato l'INAIL continua a premiare i datori di lavoro che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

1. Entità: riduzione del tasso di premio nelle seguenti misure:

Lavoratori anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

2. Condizioni:

a) devono essere trascorsi due anni dall'inizio dell'assicurazione INAIL

b) essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015, e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare, è richiesta:

1) l'applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;

2) l'inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro e

3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

c) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni di sicurezza.

Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l'essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione).

3. Domanda:

deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INAIL **entro il 28 febbraio 2019** (fatto salvo eventuali proroghe riconducibili al differimento dell'autoliquidazione 2019 al 16 maggio).

Contestualmente all'inoltro dell'istanza, pena inammissibilità della domanda, dovrà essere allegata la documentazione individuata dall'INAIL come probante l'attuazione dell'intervento dichiarato.

Pertanto per ogni intervento, deve essere prodotto un file che viene allegato alla domanda contenente la relativa documentazione probante.

La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente.

Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 dicembre 2018) siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi, così come indicati nel MODULO DI DOMANDA, sia pari almeno a 100.

4. Perdita della riduzione:

Se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all'annullamento della riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all'applicazione delle vigenti sanzioni.





NUOVE REGOLE PER LA MEMORIZZAZIONE E LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L' Agenzia delle Entrate, con il provv. 21.12.2018 n. 524526, ha modificato le regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche e per l'utilizzo del servizio di consultazione da parte dei contribuenti e degli intermediari:

- * che erano state originariamente delineate nel provv. 30.4.2018 n. 89757;
- * al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate dal Garante della privacy (provv. 15.11.2018 n. 481 e 20.12.2018 n. 511).

NOZIONE DI "DATI FATTURA"

Ai fini in esame, si definiscono "dati fattura" i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (data di emissione, numero del documento, ditta, denominazione/ragione sociale del cedente, ecc.), ad esclusione di quelli di cui al co. 2 lett. g) della stessa norma, cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione. Sono "dati fiscali" anche quelli indispensabili al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di fatturazione.

MEMORIZZAZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile l'intero file delle fatture elettroniche, effettuandone la memorizzazione, solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA, o un suo intermediario delegato, o il consumatore finale, abbiano dato la propria espressa adesione al servizio di consultazione.

Tale adesione potrà essere manifestata tramite un'apposita funzionalità, che verrà resa disponibile nel portale dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 3.5.2019.

Entro 30 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio, termine del periodo di consultazione, i file memorizzati delle fatture elettroniche saranno in ogni caso eliminati dal sistema.

In assenza dell'adesione effettuata almeno da una delle due parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate, verificato l'avvenuto recapito al destinatario, cancellerà i dati dei file fattura, memorizzando esclusivamente i "dati fattura" (come sopra definiti), che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali.

In tal caso, solo fino all'avvenuto recapito della fattura sarà scaricabile e consultabile il file xml della fattura elettronica, mentre, una volta consegnata la stessa, resteranno memorizzati i soli dati rilevanti, che verranno comunque cancellati dopo il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Al cessionario/committente consumatore finale, che non abbia dato la propria adesione, non sarà reso disponibile alcun dato in consultazione.

In caso di adesione di almeno una delle parti, questa avrà la possibilità di consultare l'intero file xml.

Il termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio è il 2.7.2019.

Periodo transitorio

Sino al 2.7.2019, l'Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, rendendoli disponibili in consultazione alle parti (cedente/prestatore, cessionario/committente e intermediari da questi delegati), su loro richiesta.

Saranno altresì rese disponibili in consultazione al consumatore finale (cessionario/committente) le fatture elettroniche ricevute.

La mancata adesione al servizio entro il 2.7.2019 comporterà la cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio; l'Agenzia delle Entrate manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata.

CANALE DI TRASMISSIONE "SFTP"

Il Garante della privacy aveva eccepito il fatto che, fra i canali per la trasmissione delle fatture elettroniche indicati nel provvedimento 30.4.2018 n. 89757, l'utilizzo del protocollo FTP non potesse essere considerato un canale sicuro.

Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tale canale venga sostituito con il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo "SFTP".



DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ERRATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

L' Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 28.12.2018 n. 163, ha ribadito che per poter fruire della detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici deve essere trasmessa la comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007).

Nel caso in cui siano stati indicati erroneamente i dati catastali, a fronte del corretto riporto dell'ubicazione dell'immobile, l'agevolazione spetta comunque.

Alternatività dei dati catastali e di ubicazione dell'immobile

Anche se nella comunicazione all'ENEA i dati relativi all'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) ed i dati catastali dello stesso devono essere entrambi esposti, gli stessi possono essere ritenuti dati alternativi. In altre parole, l'identificazione dell'immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione può avvenire, alternativamente, indicando:

- * l'ubicazione dell'immobile;
- * i relativi dati catastali.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI - CHIARIMENTI

L' Agenzia delle Entrate, nella ris. 5.12.2018 n. 84, ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (prov. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110).

FORMA UTILIZZATA PER LA CESSIONE DEL CREDITO

La suddetta disciplina non prevede forme particolari da utilizzare per il perfezionamento della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale. Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussiste l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

Ai fini del perfezionamento della cessione, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, è invece necessario che l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la prevista comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

ABOLIZIONE DEL SISTRI DAL 1/1/2019

L' art. 6 del DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. "decreto semplificazioni") ha disposto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), a decorrere dall'1.1.2019.

Conseguentemente, dall'1.1.2019 non sono più dovuti i contributi che dovevano essere versati per la costituzione e il funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti.

Dall'1.1.2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati anche in formato digitale ai sensi dell'art.194-bis del DLgs. 3.4.2006 n.152.



Un'altra opera d'arte in dono ad Unione Artigiani

Si arricchisce di un'altra opera la sede dell'Unione Artigiani di Bergamo.

Durante il Consiglio Direttivo dello scorso 20 Dicembre 2018, il Delegato di zona della Val Cavallina/Alto Sebino/Val Calepio, **Santo Cambianica** ha donato all'Unione Artigiani un prezioso dipinto raffigurante Papa Giovanni XXIII.

L'associato oltre all'attività di autoriparatore si dedica con successo alla realizzazione di opere artistiche.

La sua principale passione consiste nel riprodurre una semplice fotografia in un bellissimo dipinto com'è stato fatto nel caso della splendida opera che ha donato alla "sua" Unione.



Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg



BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO

Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724

www.artigianibergamo.it



MUD 2019 relativo alla produzione 2018

Chi deve presentare il MUD?

- Comunicazione Rifiuti
 - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
 - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
 - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Come ogni anno, **Unione Artigiani è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del MUD presso le CCIAA competenti.** Al fine di procedere con la compilazione, siete pregati di inoltrarci:

- **REGISTRO di CARICO e SCARICO** (con tutte le operazioni relative al 2018)
- **FORMULARI di SMALTIMENTO** (copia con peso verificato a destino)
- **COPIA del MUD RELATIVO al 2017** (se non è stato fatto con Unione Artigiani)

Inoltre, è necessario compilare la DELEGA all'invio telematico del MUD (sono necessari tutti i dati), che trovate presso i nostri uffici.

I registri devono essere consegnati presso i nostri uffici **entro e non oltre il 31 marzo 2019.** L'ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Eventuali modifiche ed integrazioni apportate al modello unico di dichiarazione ambientale vigente (e previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017) devono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo. In questa ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

